

REGOLAMENTO (CE) N. 221/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1066/2007 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici («EMD») (ovvero biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo tale processo, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sudafrica.
- (2) Si ricorda, come indicato al considerando (8) del regolamento provvisorio, che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 243 del 18.9.2007, pag. 7.

- (3) Successivamente all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici originari del Sudafrica, a tutte le parti interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni sulla base dei quali sono state adottate le misure provvisorie. Le parti hanno avuto inoltre la possibilità di essere sentite. Alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni, mentre è stata sentita una parte che ne ha fatto richiesta.

- (4) La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita di verifica in loco presso la sede della Delta EMD Australia Pty Ltd. per verificare i suoi profitti sul mercato interno.

- (5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (6) Secondo quanto sostenuto da un utilizzatore, gli EMD di tipo alcalino e gli EMD di tipo carbonio-zinco non sono intercambiabili e di conseguenza non sono un solo prodotto giacché gli EMD di tipo carbonio-zinco non possono essere utilizzati nelle batterie alcaline. È opportuno ricordare che, a differenza dei biossidi di manganese naturali, dei biossidi di manganese chimici o dei biossidi di manganese elettrolitici trattati a caldo, gli EMD di tipo carbonio-zinco e gli EMD di tipo alcalino presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Pur non essendo intercambiabili ai fini della produzione di batterie alcaline, entrambi questi EMD sono sostanzialmente utilizzati per gli stessi impieghi, ovvero nella fabbricazione di batterie a secco. Si è dovuto pertanto respingere la suddetta obiezione.